

Capitolato speciale d'appalto

Gara 04/2015

**Procedura negoziata - con aggiudicazione a favore del prezzo più basso – in un lotto -
per l'affidamento della fornitura di attrezzatura didattica e materiale di consumo audio per le sedi di
Scuole Civiche di Milano
CIG 626446935B**



INDICE

Parte I

<i>PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO</i>	3
ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA	3
ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.....	3
ART. 3 – LUOGHI DI CONSEGNA DELLA MERCE	4
ART. 4 – ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA.....	4
ART. 5 – TERMINI DELLA PRESTAZIONE	4
ART. 6 – REFERENTE DELLA FORNITURA.....	5
ART. 7 – RIFIUTO DELLA FORNITURA	5
ART. 8 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI	5
ART. 9 – CONTROLLI/COLLAUDI	5
ART. 10 – GESTIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 11 – OBBLIGHI DEL FORNITORE	6
ART. 12 – GARANZIE ED ASSISTENZA POST VENDITA	6
<i>CLAUSOLE CONTRATTUALI</i>	7
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	7
ART. 2 – CORRISPETTIVO.....	7
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO	7
ART. 4 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	8
ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	9
ART. 7 – SUBAPPALTO.....	9
ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 9 – RESPONSABILITA’	10
ART. 10 - PERSONALE	11
ART. 11 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE.....	12
ART. 12 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE	12
ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	13
ART. 14 - PENALITA’	13
ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO.....	13
ART. 16 - RISOLUZIONE	13
ART. 17 - RECESSO.....	14
ART. 18 - FORO COMPETENTE	14
ART. 19 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	14
ART. 20 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	14

PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto del presente affidamento la fornitura di attrezzatura didattica – *nello specifico: attrezzatura e materiale di consumo audio* - occorrente per l’anno accademico in corso per le sedi di Scuole Civiche di Milano.

Il contratto potrà essere aggiudicato tramite contratto aperto in relazione alla quantità delle attività oggetto del contratto. Pertanto, il fornitore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell’art. 1329 e 1331 del C.C., mentre Fondazione Milano® potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le forniture necessarie fino alla concorrenza dell’importo complessivo massimo stabilito nell’art. 2, parte II, che ha valore meramente indicativo e non esaustivo. In caso di ordinativo inferiore all’importo massimo di cui all’art. citato, l’appaltatore non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per i beni ordinati di cui all’ art. 2.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Gli articoli oggetto della fornitura, le tipologie e la quantità, sono descritti in dettaglio in:

ALLEGATO A – ATTREZZATURE E MATERIALE AUDIO

Le quantità ivi indicate sono indicative e non esaustive, e sono subordinate alla disponibilità di risorse che saranno rese disponibili a seguito di approvazione di finanziamenti privati e/o reperimento di fondi di bilancio.

Per alcuni articoli, se indicata, la marca si intende solo esemplificativa del livello di **qualità, caratteristiche e performance** del prodotto richiesto. Laddove invece sono espressamente indicati la marca e il modello degli stessi come richiesti obbligatoriamente, la stessa si intende come tassativa richiesta a causa della particolare scelta didattica in corso o per la compatibilità **ed uniformità dell’infrastruttura già esistente** con sistemi già in possesso di Fondazione Milano®.

Il Fornitore sarà tenuto, per tutta la durata della fornitura, a consegnare le attrezzature e materiali richiesti aventi caratteristiche uguali o migliorative a quelle stabilite e descritte negli allegati sopra citati e che risultino in produzione, per i rispettivi produttori, all’atto della consegna.

Qualora le attrezzature e il materiale consegnato non rispettino le caratteristiche stabilite saranno applicate le penali di cui nel presente Capitolato.

L’adozione di nuove caratteristiche migliorative dovrà essere concordata da entrambe le parti e diventerà effettiva a seguito di una comunicazione scritta di approvazione di Fondazione Milano® indirizzata al Fornitore. A partire dalla data di tale comunicazione, il Fornitore sarà tenuto a consegnare soltanto apparecchiature rispondenti alle caratteristiche così aggiornate.

L’aggiornamento delle caratteristiche è effettuato senza che vengano variati i corrispettivi stabiliti nel contratto, salvo nel caso che essi debbano decrescere, poiché si è registrato un effetto in tal senso tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e di mercato.



I prezzi della fornitura si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, carico e scarico al piano di destinazione. Tutti gli articoli dovranno essere conformi alle norme UNI ISO ed alle norme di sicurezza vigenti in materia.

Fondazione Milano®, durante il periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di acquistare prodotti analoghi all'oggetto del contratto, non espressamente descritti nell'elenco di cui sopra, fino al 30% dell'importo contrattuale, verificando preventivamente la disponibilità e le condizioni economiche.

ART. 3 – LUOGHI DI CONSEGNA DELLA MERCE

I prodotti richiesti dovranno essere consegnati, secondo le indicazioni contenute nell'ordine di fornitura, in una delle sedi di seguito indicate:

- Uffici Centrali di Scuole Civiche	Alzaia Naviglio Grande, 20	20144
- Dipartimento di Cinema	Viale F. Testi 121	20162
- Dipartimento di Lingue	Via Alex Visconti, 18	20151
- Dipartimento di Musica	Via Stilicone, 36	20154
- Dipartimento di Teatro	Via Salasco, 4	20136
- Auditorium Lattuada	Corso di Porta Vigentina, 15	20122
- CEM e JAZZ	Via Decorati, 10	20138

Di ogni eventuale cambiamento, Fondazione Milano® darà debita comunicazione via e-mail o via fax.

ART. 4 – ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA

L'Ufficio Approvvigionamenti invierà di volta in volta appositi ordini, via fax o via mail. Con l'ordine verranno confermati le tipologie ed i quantitativi delle attrezzature da fornire e le modalità e il piano di consegna merce.

Per gli ordini delle attrezzature non espressamente elencati negli allegati verrà richiesto preventivo specifico e quotazione anticipatamente all'ordine.

Per tutti i prodotti contenuti negli allegati il fornitore dovrà provvedere alla consegna entro **12 gg lavorativi** dal ricevimento dell'ordine.

Non è prevista la possibilità per il fornitore di considerare rispettato il termine di consegna con la consegna parziale dei prodotti.

Pertanto, pur avendo consegnato una parte di quanto ordinato prima della scadenza del termine contrattuale, eventuali consegne oltre detto termine, costituiscono inadempienze contrattuali con conseguente applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato d'appalto.

ART. 5 – TERMINI DELLA PRESTAZIONE

La consegna dovrà avvenire, nei giorni feriali tra le 9.00 e le ore 18.00, **entro 12 giorni lavorativi** dal ricevimento dell'ordine stesso, franco di ogni spesa, come da offerta in relazione al valore dell'ordine, ivi compreso lo scarico, e la distribuzione all'indirizzo indicato all'art. 3. *Solo per la sede centrale di Alzaia Naviglio Grande, la consegna delle merci sarà da effettuarsi dalle ore 15.00 alle ore 17.30.*

Saranno a carico della Ditta stessa le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto o alla non correttezza, rispetto all'ordine del materiale consegnato.

Le operazioni dovranno prevedere:



1. la consegna, a cura della Società aggiudicataria, dei colli riguardanti le singole attrezzature ed accessori presso il luogo di utilizzo di ogni singola macchina (indirizzo, piano, stanza);
2. i colli dovranno essere accompagnati da una distinta indicante, in chiaro, il contenuto degli stessi;
3. la comunicazione scritta del giorno e dell'ora di consegna al Personale Tecnico di Fondazione Milano®, che dovrà pervenire almeno 48 ore prima della consegna del materiale;
4. la verifica da parte del personale delegato di Fondazione Milano® e di personale della Società del materiale consegnato e relativa stesura di un verbale di consegna. In caso di mancata presenza del rappresentante della Società farà fede quanto rilevato da Fondazione Milano®.

ART. 6 – REFERENTE DELLA FORNITURA

L'aggiudicataria della fornitura del lotto, oggetto del presente capitolato, si impegna a garantire la presenza di uno o più referenti a cui Fondazione Milano® farà riferimento per tutte le necessità oggetto del presente capitolato, o per qualsiasi altra evenienza. **Il nominativo del referente deve essere comunicato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione** al Responsabile Ufficio Approvvigionamenti di Fondazione Milano®.

ART. 7 – RIFIUTO DELLA FORNITURA

Qualora venissero consegnati prodotti difformi da quelli richiesti o difettosi, Fondazione Milano® si riserva di chiedere, **entro 15 giorni** dalla consegna, la sostituzione degli stessi. In tal caso il fornitore si impegna a **sostituirli, a proprie spese, entro 8 giorni**, salvo situazioni di urgenza.

Trascorso tale termine infruttuosamente, Fondazione Milano® potrà avvalersi della facoltà di ESECUZIONE IN DANNO prevista dal presente Capitolato d'appalto.

ART. 8 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI

I prodotti previsti in fornitura dovranno essere di Società aventi sede commerciale nell'UE. In ogni caso questi devono essere forniti di certificazione ISO 9001:2008 per l'intero processo di produzione.

In tutti i casi è richiesto che i modelli offerti siano interamente ingegnerizzati ed assemblati dal Produttore in regime di qualità ISO 9001:2008, anche se personalizzati alle specifiche di Scuole Civiche di Milano.

ART. 9 – CONTROLLI/COLLAUDI

Fondazione Milano® si riserva la facoltà, per tutta la durata della fornitura, di sottoporre campioni dei diversi tipi di prodotti a collaudi, analisi e prove diretti a verificare la qualità, la conformità e specifiche tecniche dei prodotti offerti.

Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano® potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del fornitore, e all'applicazione delle penali previste nel presente capitolato d'appalto e a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni di risoluzione previste nel presente capitolato d'appalto.

ART. 10 – GESTIONE DEL CONTRATTO

L'Ufficio competente della gestione amministrativa del contratto è l'Ufficio Approvvigionamenti. Quest'ultimo e gli uffici espressamente autorizzati alla stipula del contratto invieranno direttamente gli ordini tramite mail o fax e provvederanno in autonomia alla verifica dei tempi di consegna, al controllo di conformità della fornitura, nonché al rilievo delle eventuali anomalie che verranno segnalate dagli uffici destinatari dei prodotti commissionati.



ART. 11 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore è tenuto a fornire per ogni ordinativo la fattura relativa alla fornitura ordinata, suddivisa per tutti gli articoli acquistati e consegnati, indicando gli estremi degli ordini inviati, l'elenco degli articoli acquistati, numero di ordine e CIG.

Il Fornitore sarà tenuto inoltre, per tutta la durata della fornitura, a comunicare eventuali variazioni di caratteristiche rispetto a quanto ordinato e descritto in dettaglio negli Allegati. La mancata comunicazione delle variazioni, come descritto nell'art. 2 del presente Capitolato, comporterà l'applicazione della penale prevista dal presente Capitolato d'appalto.

ART. 12 – GARANZIE ED ASSISTENZA POST VENDITA

Nelle tabelle Allegato A sono indicate le caratteristiche minime e la durata minima della garanzia che dovrà essere erogata direttamente dal produttore per ogni singola attrezzatura. La garanzia dovrà necessariamente comprendere la sostituzione immediata delle forniture di materiale nuovo richiesto non conforme all'ordinativo nei tempi dichiarati all'art. 7 parte I del presente CSA e la sostituzione delle parti fisiche guaste o comunque difettose. Anche sui ricambi forniti dovrà essere garantito lo stesso periodo di garanzia e le stesse caratteristiche di fruizione dell'attrezzatura originariamente fornita.

In aggiunta ed integrazione a queste, il fornitore dovrà fornire per tutto il periodo di durata del contratto, una specifica assistenza post vendita in cui garantirà:

- che qualora le attrezzature necessitassero, per ogni motivo, del trasporto presso i laboratori della Società fornitrice o del produttore e la riparazione superasse i 5 giorni lavorativi dovrà essere fornita, gratuitamente, strumentazione sostitutiva con caratteristiche, come minimo, equivalenti. Il tempo necessario alla riparazione non dovrà comunque eccedere i 30 giorni dalla richiesta d'intervento, a seguito dei quali dovrà essere fornita in via definitiva un'attrezzatura nuova e identica o migliorativa rispetto a quella originale;
- che l'eventuale trasporto delle apparecchiature per sostituzioni e/o riparazione sarà a carico del fornitore, senza spese aggiuntive per Fondazione Milano®, che invece si farà carico dell'emissione del documento di trasporto;
- la consegna di tutta la documentazione necessaria alla gestione del processo di riparazione/sostituzione in garanzia, indicando contatti, modalità e strumenti da utilizzare;
- che il fornitore supporterà Fondazione Milano® nella gestione dei rapporti con il produttore per la fruizione dei servizi di garanzia e riparazione. In ogni caso Fondazione Milano si riserva la facoltà di attivarsi direttamente con il produttore gestendo autonomamente il processo di riparazione/sostituzione in garanzia, coinvolgendo il fornitore in caso di necessità.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del contratto sono quelle indicate nel presente capitolato e nel preventivo presentato in offerta. **La fornitura richiesta di cui al presente CSA viene appaltata a misura, con contratto aperto.**

Il presente contratto è da intendersi “aperto” in relazione alla quantità dei prodotti oggetto del contratto. Pertanto, il fornitore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell’art. 1329 e 1331 del C.C., mentre Fondazione Milano® potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le forniture necessarie fino alla concorrenza dell’importo complessivo massimo stabilito nell’art. 2, parte II del CSA, che ha valore meramente indicativo e non esaustivo. In caso di ordinativo inferiore all’importo massimo di cui all’art. citato, l’appaltatore non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per i beni ordinati di cui al punto 3.1 – Lotto 1 – Articoli della procedura telematica RDO sul MEPA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 – CORRISPETTIVO

L’importo massimo di contratto, iva esclusa, è stabilito in **euro 103.252,00 iva esclusa**

Nell’Allegato A si riportano l’elenco degli articoli richiesti, la categoria di appartenenza, il dipartimento richiedente, la quantità e l’importo unitario a base d’asta.

I prezzi unitari a base d’asta devono intendersi comprensivi degli oneri di imballaggio, trasporto, carico e scarico al piano di destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa inerenti alle consegne dei prodotti presso le sedi precedentemente indicate.

All’aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura. **Il corrispettivo contrattuale sarà determinato in base ai prezzi unitari per singoli articoli offerti in sede di gara moltiplicati per la quantità ordinate ed effettivamente fornite.**

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto decorrerà dalla data di stipulazione del contratto e/o dalla data di emissione dell’ordine/comunicazione di aggiudicazione ed avrà durata di **un anno**.

Alla suddetta scadenza il Contratto terminerà senza necessità di disdetta o preavviso.

Fondazione Milano® si riserva la facoltà di chiedere la **prosecuzione della fornitura** per un ulteriore periodo massimo di **due mesi, qualora nel termine di durata contrattuale non venga esaurito l’importo massimo contrattuale** di cui al precedente art. 2 senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni solari.



ART. 4 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Fondazione Milano® si riserva, fermo restando quanto previsto all'art. 11 del DLGS 163/2006, così come modificato e integrato dal DLGS 53/2010, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al successivo articolo salvo diverse indicazioni che verranno comunicate da Fondazione Milano®.

ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in originale o in copia autenticata da un'autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità.

Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

Il deposito cauzionale definitivo non potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al "Scuole Civiche di Milano F.d.P."

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente Appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fideiussioni e le polizze relative al DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO, dovranno essere presentate corredate della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.



La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Le modalità di svincolo saranno definite dall'Ufficio cui è demandata la gestione del contratto.

ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio/fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.

Il prestatore di servizio/fornitore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il prestatore di servizio/fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: "pagamenti e fatturazione".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 7 – SUBAPPALTO

Si richiamano tutte le norme di legge concernenti la disciplina del subappalto e in particolare le seguenti:

D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici - art. 118 Subappalto

D.P.R. 05-10-2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione e attuazione del D.L. 12-02-2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici - art. 170 Subappalto e cottimo

D.L. 4-7-2006 n. 223 - art. 35. Misure di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale - Comma 28 (solidarietà fiscale e contributiva appaltatore subappaltatore)

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276 – (Legge Biagi) - art. 29. Appalto (solidarietà retributiva appaltatore subappaltatore)

L. 13-9-1982 n. 646 - Disposizioni in materia di misure di prevenzione - art. 21 (reato di subappalto senza autorizzazione)

D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - art. 67 (divieto di autorizzazione a subcontratti).

Il presente Contratto può essere oggetto di subappalto fino ad un massimo del 30% ai sensi dell'art. 118 comma 7 del codice dei contratti.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti e dal Regolamento di attuazione sopracitati in



relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 D.L. 163/06;

2. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo art. 67 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Si applicherà, in particolare, la seguente disciplina:

- a) L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
- b) L'affidatario corrisponderà gli oneri della sicurezza, relativi ai lavori affidati in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- c) L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- d) L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
- f) L'appaltatore è obbligato in solido con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti;
- g) È fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

In caso di subappalto l'affidatario resta responsabile, nei confronti di Fondazione Milano, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicatario fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Fondazione Milano® si riserva la facoltà di cessione del contratto e/o l'utilizzo dello stesso al Comune di Milano, o ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 9 – RESPONSABILITA'

Il prestatore di servizio/fornitore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano® dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.



E' altresì, responsabile nei confronti di Fondazione Milano® e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al prestatore di servizio/fornitore di mantenere Fondazione Milano® sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 10 - PERSONALE

Inquadramento contrattuale.

Il prestatore di servizi si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale

Il servizio/fornitura dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio/fornitura è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Adempimenti dell'impresa

Il prestatore di servizi/forniture dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio/fornitura stesso/a, a seguito di specifica segnalazione da parte del responsabile di Fondazione Milano®.

Inoltre, il prestatore di servizi/forniture, dovrà comunicare al Responsabile di Fondazione Milano® entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio/fornitura nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudica. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Responsabile di Fondazione Milano®, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

Sicurezza

Il prestatore di servizi/forniture dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il prestatore di servizi/forniture è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008). Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto, è l'addetto del Servizio di Protezione Sig. Vittorio Iacobone, Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano.

Data la natura della prestazione, non si rileva la necessità di provvedere all'elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza)

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.



ART. 11 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio/fornitore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Fondazione Milano® proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Fondazione Milano® ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 12 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Fondazione Milano® – Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- data;
- importo contrattuale espresso in euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc)
- ogni altra indicazione utile /nr. ordine/ nr. richiesta lavoro
- n. CIG

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

Il pagamento di ogni singola fattura, **avrà luogo a 60 (sessanta) giorni solari, fine mese, dalla data di ricevimento della fattura commerciale** mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 con assunzione, da parte dell'aggiudicataria stessa, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di Fondazione Milano®.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art 1284 cc.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

Si applica l'Art. 4 – commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e pertanto, qualora il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto – appaltatore o subappaltatori – Fondazione Milano® trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e lo versa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi creditori.



ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLI

Fondazione Milano® ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura.

Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano® potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del fornitore, e all'applicazione delle penali previste al successivo articolo e a risolvere il contratto nel caso in cui si verificano le condizioni previste all'art. 15 Parte

II del presente Capitolato d'appalto.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 14 - PENALITA'

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna di un singolo ordinativo degli articoli richiesti rispetto al termine di cui all'art.4, Parte I, del presente capitolato;
- € 200,00 per ogni difformità dei prodotti forniti, rispetto a quelli offerti in sede di gara, emersa a seguito dei controlli di cui all'art. 4, Parte I del presente Capitolato d'appalto;

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% dell'importo massimo contrattuale previsto al precedente Art. 2 Parte II del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Fondazione Milano®.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni Fondazione Milano® procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di Fondazione Milano® al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, Fondazione Milano® potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Fondazione Milano®.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, Fondazione Milano® potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi/fornitore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 16 - RISOLUZIONE

Fondazione Milano® si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.



1. ritardi nelle consegne, per più di 2 volte, superiori a 5 giorni rispetto ai termini stabiliti dall'art. 4 Parte I del presente capitolato.
2. consegne, per più di 3 volte, di prodotti affetti da vizi che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati (art.1492 C.C.).
3. Consegne, per più di 2 volte, di prodotti risultati difformi da quelli offerti, a seguito dei controlli/ collaudi di cui all'art. 9, Parte I, del presente Capitolato.
4. mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;

In ogni caso è fatto salvo il diritto di Fondazione Milano® di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, Fondazione Milano® potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 17 - RECESSO

Fondazione Milano® si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso Fondazione Milano® si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Ente Appaltante;
- spese sostenute dall'appaltatore.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 19 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 20 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Direttore Generale di Fondazione Milano®.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.